



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: [info@cngeologi.it](mailto:info@cngeologi.it)

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

### LORO SEDI

Roma, 21 febbraio 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0000361 del 21/02/2025**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

### CIRCOLARE N° 534

**OGGETTO: TRASMISSIONE NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AD OGGETTO  
“PROCEDURA DI INFRAZIONE 2024/2111 - VERIFICA PRELIMINARE  
DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI TEMPORANEE E  
OCCASIONALI – ART. 7 PAR. 4 DIRETTIVA 2005/36/CE – CIRCOLARE  
INFORMATIVA RIF. PROT. LEG. N. 1154.U DEL 4 FEBBRAIO 2024”.**

In data 18 febbraio 2025 il Ministero della Giustizia ha provveduto a trasmettere la nota ad oggetto “Procedura di infrazione 2024/2111 - verifica preliminare delle qualifiche professionali - prestazioni temporanee e occasionali – art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE – Circolare informativa Rif. prot. LEG. n. 1154.U del 4 febbraio 2024”, che si trasmette in allegato alla presente.

Dalla lettura della stessa emerge che *«sulla base dei criteri interpretativi indicati dalla Commissione UE nell’ambito della procedura di infrazione indicata, è stata disposta l’eliminazione della verifica delle qualifiche professionali (di cui all’art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE, come recepito dall’art. 11 del d. lgs. 206/2007) per le professioni in ordine alle quali questo Ministero (della Giustizia n.d.r.) è autorità competente in merito alle prestazioni temporanee e occasionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Più specificamente, è stato ritenuto che tali professioni non implicino quel rischio concreto e immediato di danno alla salute e all’integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica che giustifica l’applicazione della disciplina di cui all’art. 11 citato.»*.

Inoltre, «l’eliminazione della verifica preventiva in questione non esclude l’applicazione delle restanti disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del d. lgs. 206/2007, secondo le quali i professionisti interessati che intendano svolgere attività temporanea e occasionale in Italia sono tenuti a fornire una preventiva comunicazione al Ministero, in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2005/36/CE. Restano, inoltre, impregiudicati gli ordinari poteri di vigilanza da parte degli ordini professionali sui professionisti iscritti, inclusi, quindi, i prestatori temporanei e occasionali.».

Il Ministero ha comunicato, infine, la modifica delle pagine web del proprio sito istituzionale dedicate al riconoscimento delle qualifiche professionali, al link di seguito indicato, in cui è possibile rinvenire ogni informazione utile:

*Ai fini della **libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia** non verrà più effettuata la verifica preliminare delle qualifiche di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE (come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007).*

*Le prestazioni occasionali e temporanee continueranno ad essere disciplinate dall'art. 9 ss. del d. lgs. 206/2007, come da link dedicato:*

[https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/prestazione\\_professionale\\_temporanea\\_e\\_occasionale\\_di\\_servizi?tab=d](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/prestazione_professionale_temporanea_e_occasionale_di_servizi?tab=d)

Si intende, pertanto, portare a conoscenza gli Ordini Regionali dei Geologi la materia trattata, affinché ci si adegui, anche nella ordinaria attività amministrativa.

Allegato c.d.t.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo